



COMMENTARI IPSOA

ATTI SOCIETARI FORMULARIO COMMENTATO

La quarta edizione del Formulario si arricchisce della presenza di due nuovi Curatori: il Prof. Guido Bonfante e il Prof. Lorenzo De Angelis.

L'Opera si è, così, rinnovata nell'intera parte dedicata alle cooperative e alle società di persone, ricomprendendo, all'interno della trattazione, tutte le novità legislative in tema di società a r.l. semplificata e start up innovative.

Il volume è aggiornato con le novità normative più recenti, tra le quali L. 17 dicembre 2012, n. 221 ("start-up innovative") e la L. 24 marzo 2012, n. 27 (società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis c.c.).

Le 600 formule, presenti nel volume, sono corredate da:

- norma codicistica (o extra-codicistica) di riferimento;
- inquadramento funzionale d'autore;
- rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito.

L'Opera, coniugando approfondimento scientifico e taglio pratico/operativo, rappresenta un indispensabile strumento per il professionista che, quotidianamente, si confronta con le tematiche societarie, consentendogli di affrontare le questioni sottoposte al suo esame e di procedere all'impostazione pratica e corretta dell'atto senza sottoporsi ad un lungo lavoro di ricerca dottrinale e giurisprudenziale.

a cura di
G. Bonfante, L. De Angelis, V. Salafia
Pagine: 3.136 - cod. 00148856
165,00 euro



Acquista su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori librerie professionali della tua città



Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci 02.82476.794 info.commerciali@wki.it

Responsabilità della scuola

La responsabilità dell'insegnante per danno autocagionato dall'allievo tra "contatto sociale" e causa ignota

Cassazione civile, Sez. III, 10 maggio 2013, n. 11143 - Pres. Berruti - Est. Carluccio - P.M. Basile - Ric. A.G. c. Ministero Istruzione Università Ricerca

Nel caso di danno cagionato dall'allievo a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale. Ne deriva che, nelle controversie per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio ex art. 1218 c.c.; per cui, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; in <i>Giust. civ.</i> , 2011, 2932; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1197, in <i>Resp. civ. prev.</i> , 2007, 2092; Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456, in questa <i>Rivista</i> , 2006, 1081.
Differme	Cass. civ., sez. un., 11 agosto 1997, n. 7454, <i>ivi</i> , 1998, 260; Cass. civ., sez. III, 1° agosto 1995, n. 8390, in <i>Giust. civ. mass.</i> , 1996, 1458.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. I genitori (A.G. e Al.Gi.) di A.Y., agendo in proprio e nella qualità di rappresentanti legali, convennero in giudizio il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e chiesero il risarcimento dei danni patiti dal figlio minore, caduto per aver poggiato "malamente la gamba sinistra", procurandosi una distorsione al ginocchio, mentre si svolgeva una partita di pallavolo durante la lezione di educazione fisica, in assenza dell'insegnante.

Il Tribunale, qualificata la domanda come azione di responsabilità contrattuale, la rigettò escludendo il nesso causale tra l'assenza dell'insegnante e il sinistro.

La Corte di appello di Brescia rigettò l'impugnazione (sentenza del 7 marzo 2007).

2. Avverso la suddetta sentenza, A.G., Al.Gi. e A.Y., divenuto maggiorenne, ricorrono per cassazione con unico motivo.

Il Ministero, ritualmente intimato non svolge difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce genericamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto; tuttavia, per come emerge dal quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. - applicabile *ratione temporis* -, si prospetta la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c.

Si sostiene che, per andare esente da responsabilità, il Ministero - al fine di assolvere l'onere probatorio su di esso gravante, di provare che l'evento dannoso si sarebbe verificato anche se il docente avesse assolto il suo obbligo di vigilanza, essendosi l'infortunio verificato per la caduta in esito ad un appoggio scomposto di un arto al suolo - avrebbe dovuto fornire la prova che le condizioni soggettive dell'allievo al momento del sinistro (condizioni fisiche generali, attitudine alla disciplina, competenze e capacità acquisiti) erano tali da escludere che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto evitare l'infortunio, arrestando l'attività sportiva.

In particolare, nella parte esplicativa, si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il ragaz-

zo "cadde avendo poggiato malamente la gamba sinistra", in quanto l'essere l'allunno inciampato non identifica il caso fortuito né la causa della caduta, che resterebbe ignota, anche per l'assenza dei testimoni, atteso che l'unico testimone (P.) avrebbe visto solo l'impatto al suolo.

Né, si aggiunge, si può ritenere che il fortuito copra tutti gli infortuni in ambito sportivo.

2. Il motivo è inammissibile.

Rileva, da un lato, la non perfetta corrispondenza tra parte esplicativa del motivo e quesito di diritto, con conseguente indeterminatezza della questione posta all'attenzione della Corte.

Dall'altro, la mancanza di specifica censura alle argomentazioni poste a fondamento del rigetto dell'impugnazione nella sentenza impugnata, che si collega alla suddetta mancata corrispondenza.

2.1. Infatti, la Corte di merito, rilevata la pacifica assenza dell'insegnante, ha ritenuto provato - sulla base delle risultanze istruttorie - che il professore aveva fatto eseguire esercizi di riscaldamento prima della partita; che i ragazzi avevano abbigliamento adeguato; che la

palestra non presentava anomalie; che la caduta per aver poggiato malamente la gamba avvenne per fatto addebitabile unicamente allo stesso ragazzo. In particolare, in risposta alle doglianze in appello che, facendo riferimento ad una causa ignota della caduta, stanchezza, affaticamento del ragazzo, che l'insegnante, se presente, avrebbe potuto rilevare, la Corte ha sottolineato la novità dell'allegazione fattuale in appello, essendo stato allegato in primo grado che il ragazzo poggiava malamente la gamba, ed ha, poi, argomentato nel senso della non plausibilità della nuova allegazione sulla base delle risultanze istruttorie, compreso il referto ospedaliero. In definitiva, i ricorrenti si limitano a prospettare i rilievi fattuali già dedotti con insuccesso in appello, senza neanche censurare le argomentazioni della sentenza che impugnano.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile; non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

...(Omissis)...

IL COMMENTO di Andrea Parziale

La (laconica) sentenza in commento è riconducibile all'orientamento ormai consolidato che afferma la natura contrattuale della responsabilità dell'insegnante per il fatto autolesivo dell'allievo. Peraltro, la debolezza delle argomentazioni tradizionali a sostegno di questa tesi (la configurabilità di un rapporto negoziale tra studente e amministrazione scolastica e, soprattutto, di un "contatto sociale" tra allievo e insegnante) e la normazione codicistica in materia suggeriscono, in simili ipotesi, un inquadramento extracontrattuale della responsabilità del precettore. Interessante è, poi, l'evocazione da parte dell'attore di una "causa ignota" dell'inadempimento, che avrebbe dovuto impedire al convenuto di liberarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1218 c.c. La Suprema Corte, comunque, esclude il nesso causale tra fatto dell'insegnante e auto-lesione dell'allievo, ma la motivazione sembra celare un'incongruenza.

La responsabilità del precettore (e dell'istituto scolastico) tra contratto e contatto sociale

La vicenda cui si riferisce la sentenza appartiene alla ricca casistica giurisprudenziale in materia di responsabilità dell'istituto scolastico e di danno alla persona dello studente. Il commento ha riguardo essenzialmente ai due profili, da un lato, della natura della responsabilità del precettore (e dell'amministrazione scolastica) e, dall'altro lato, del relativo onere probatorio che ne discende, con particolare riferimento al tema, raro nella pratica ma evocato nella sentenza, della "causa ignota". Per quanto concerne il primo ordine di

questioni, gli attori chiedono ex art. 1218 c.c. l'accertamento della responsabilità del Ministero dell'istruzione, unico possibile legittimato passivo nella vicenda in esame ai sensi dell'art. 61, l. n. 312/1980. La responsabilità (contrattuale) su cui si controverte è quella dell'insegnante, che, a detta della parte attrice, se fosse stato presente, avrebbe potuto evitare il danno occorso all'allievo. L'orientamento ormai consolidato in materia, da un lato, vede nei rapporti tra allievo e istituto scolastico pubblico una relazione contrattuale vera e propria, e, dall'altro lato, afferma che tra allievo e insegnante insorge, invece, un rapporto giuridico da contatto sociale. (1) L'orientamento in questione fa capo a una sentenza delle Sezioni

(1) Ex plurimis, Cass., 4 ottobre 2013, n. 22752, inedita; Cass., 29 maggio 2013, n. 13457, inedita; Cass., 15 maggio

2013, n. 1175, inedita; Cass., 3 marzo 2010, n. 5067, in Giust. Civ., 2931, con nota di M. Cocuccio, *Responsabilità dell'inse-*

Unite del 2002, (2) che ribaltava completamente un precedente del 1997. Rispetto a tale pronuncia, che riconduceva il danno auto-procuratosi dall'allievo all'art. 2048, secondo comma c.c., (3) le Sezioni Unite del 2002 avevano attuato un repentino *revirement*, affermando l'inapplicabilità dell'art. 2048, secondo comma c.c. a una simile ipotesi, dal momento che tale norma speciale di responsabilità contempla tra i suoi requisiti la commissione, da parte dell'allievo, di un "fatto illecito", che, rappresentando tecnicamente la lesione dolosa o colposa di un interesse giuridico altrui, (4) non è per definizione ravvisabile nel caso in cui un soggetto danneggi se stesso. Nel raggio applicativo del capoverso dell'art. 2048, allora, resterebbe l'ipotesi dell'allievo che cagiona un danno a un terzo.

Circoscritta l'applicabilità dell'art. 2048, il caso dell'allievo autolesionista non viene ricondotto nel perimetro dell'art. 2043 c.c., ma è attratto nell'orbita della responsabilità contrattuale. Le Sezioni Unite, infatti, sanciscono che «l'accoglimento della domanda d'iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale» tra scuola e allievo, in cui la prima sarebbe debitrice, verso il secondo, di una duplice prestazione d'istruzione e vigilanza, che avrebbe anche lo scopo di evitare che lo studente si auto-danneggi. (5) L'espressione citata si contrappone all'orientamento più risalente nel tempo secondo cui l'accettazione dell'iscrizione alla scuola pubblica costituisce un atto amministrativo non negoziale della Pubblica Amministrazione

ne. (6) La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico, dunque, sembra ispirata più a esigenze di alleggerimento dell'onere della prova del danneggiato che a una rigorosa definizione dei rapporti giuridici tra le parti.

Il fulcro della decisione, peraltro, è rappresentato dalla responsabilità contrattuale dell'insegnante da "contatto sociale" con l'allievo. Al netto dei dubbi circa la configurabilità stessa, nell'ordinamento italiano, della figura del "contatto", (7) la riconduzione, da un lato, dell'ipotesi dell'allievo che danneggia un terzo al capoverso dell'art. 2048 c.c. e la sussunzione, dall'altro lato, del caso dell'allievo autolesionista sotto l'art. 1218 c.c. si fondano su una palese incongruenza logica, poiché in questo modo si fa dipendere la natura della responsabilità di un soggetto dalle modalità concrete di causazione del danno e non dalla tipologia della relazione giuridica intercorrente tra le parti. (8)

Di fronte a queste difficoltà dell'orientamento prevalente, per comprendere il reale significato del *revirement* del 2002 può essere utile una comparazione tra i regimi probatori imposti dagli artt. 2048, terzo comma e 1218 c.c. Entrambe le norme, infatti, stabiliscono presunzioni di responsabilità in favore del debitore-danneggiato; inoltre, parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità tendono ad assimilarne le prove liberatorie. (9) In pratica, l'adesione alla teoria del contatto sociale, chiamando in causa l'art. 1218 c.c., consente di estendere il (più favorevole) regime probatorio dell'art. 2048 c.c. anche alle ipotesi cui quest'ultima previsione, in ragione della clausola del "fatto illecito",

gnante per mancata protezione del minore; Cass., 18 novembre 2005, n. 24456, in questa Rivista, 2006, 1081, con nota di T. Perna, *Il debole confine tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale: il "contatto sociale" in ambito scolastico*.

(2) Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Foro it.*, 2002, I, 2635, con nota di F. Di Ciommo, *La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sé: verso il ridimensionamento dell'art. 2048 c.c.*

(3) Cass., Sez. Un., 11 agosto 1997, n. 7454, in questa Rivista, 1998, 260, con nota di M. Rossetti, *La P.A. risponde del danno causato dall'allunno a se stesso*.

(4) F.D. Busnelli, voce *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, XV, Treccani, Roma, 1989; M. Franzoni, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, sub art. 2048 c.c., Bologna-Roma, 1993, 384; G. Alpa-M. Bessone-V. Zeno Zencovich, *I fatti illeciti*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1995, 336 ss.; M. Comperti, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, in *Commentario al codice civile Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2002, 282 ss.

(5) V. nota n. 1.

(6) In dottrina cfr. P. Virga, *Diritto amministrativo*, Milano, 1999, 20; V. Italia-G. Landi-G. Potenza, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2002, 159; in giurisprudenza Cass., Sez. Un., 14 luglio 1961, n. 1714, in *Foro it. Rep.*, 1961, voce *Istru-*

zione pubblica, n. 151; Cass., Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 997, in *Resp. civ. prev.*, 1973, 262.

(7) C. Castronovo, *La relazione come categoria essenziale dell'obbligazione e della responsabilità contrattuale*, in *Europa e dir. priv.* 2011, 1, 55; Id., *Ritorno all'obbligazione senza prestazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, 3, 679 ss.; Id., *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in Id., *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006. La teoria dottrinale del contatto sociale, in sé sprovvista pressoché integralmente di sicuri riferimenti nel diritto positivo, è stata sempre di più accolta in giurisprudenza, soprattutto allo scopo di alleggerire l'onere probatorio richiesto al danneggiato, contrattualizzando ipotesi tradizionali di responsabilità aquiliana (E. Navarretta, *L'adempimento dell'obbligazione del fatto altrui e la responsabilità del medico*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 1453-1464; Ead., *L'ingiustizia del danno e i problemi di confine tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale*, in N. Lipari-P. Rescigno (diretto da), *Diritto civile*, vol. IV, tomo III, Milano, 2009, 233 ss.).

(8) G. Facci, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, 1022.

(9) Per la dottrina v. G. Facci, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, cit., 1022; M. Franzoni, *Comm. Scialoja-Branca*, cit., 346 ss. Secondo l'A. «il precettore deve assolvere una prova che presenta aspetti estremamente analoghi a quella del debitore, secondo l'art. 1218 c.c.».

letteralmente non potrebbe applicarsi, e cioè anche al caso del minore che procura un danno a se stesso.

In realtà, la normativa codicistica in materia di fatti illeciti fornisce tutti gli strumenti necessari per ricostruire ordinatamente la responsabilità civile dell'insegnante, senza dover scomodare forzature contrattualizzanti o riferimenti a concetti creativi come quello di "contatto sociale". Se, infatti, come sembra preferibile, la relazione dell'allievo con l'amministrazione scolastica e con l'insegnante presenta natura extracontrattuale, nelle ipotesi di autolesione dello studente il danneggiato potrà agire verso l'istituto scolastico o il precettore ex art. 2043 c.c., fornendo la prova degli elementi costitutivi del fatto illecito.

Onere della prova e causa ignota: la natura della responsabilità contrattuale

Peraltro, dall'inquadramento contrattuale della responsabilità dell'insegnante, cui accede la sentenza in commento, discende un preciso regime probatorio. Nel caso di specie, la parte attrice tenta di sfruttare l'indeterminatezza delle circostanze in cui l'alunno si è procurato il danno, evocando una "causa ignota" dello stesso, che, essendo difficile da svelare in positivo, avrebbe dovuto inchiodare il debitore alla responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.

Per comprendere appieno la strategia processuale dell'attore, è opportuno soffermarsi sulle diverse interpretazioni della disposizione da ultimo richiamata. L'art. 1218 c.c., infatti, non è letto in maniera univoca né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Sebbene entrambi i formanti giuridici abbiano prospettato, al riguardo, le soluzioni più diverse, è possibile, tuttavia, ricondurre le differenti posizioni a due teorie fondamentali, che prosperano nella contrapposizione dialettica tra gli artt. 1176 e 1218 c.c. Secondo la teoria c.d. oggettivistica della responsabilità contrattuale, in caso di mancato o inesatto adempimento, la prova liberatoria da responsabilità richiederebbe al debitore, in primo luogo, di dimostrare che la prestazione contrattuale è divenuta oggettivamente e assolutamente impossibile, nel senso che sarebbe divenuta ineseguibile da parte di chiunque; in secondo luogo, che tale impossibilità è a sua volta dipesa da una causa estra-

nea alla sfera di controllo del debitore. In questa prospettiva, la nozione di diligenza ex art. 1176 c.c. non svolgerebbe alcun ruolo nel giudizio di responsabilità, ma avrebbe la funzione esclusiva di misurare l'esattezza o l'inesattezza dell'adempimento. (10)

Viceversa, secondo la teoria soggettivistica, occorrerebbe procedere a un'interpretazione sistematica tra gli articoli citati, intendendo in maniera diversa il contenuto della prova liberatoria ex art. 1218 c.c. L'impossibilità della prestazione, infatti, andrebbe relativizzata rispetto al contenuto concretamente individuato in sede d'interpretazione del contratto, per cui la prestazione diverrebbe impossibile quando non potrebbe essere eseguita dal debitore con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. D'altro canto, l'imputabilità della causa dell'impossibilità della prestazione dovrà valutarsi sempre sulla base del criterio della diligenza. Di conseguenza, i due momenti in cui sembra articolarsi internamente la prova liberatoria dell'art. 1218 c.c. (e cioè la prova dell'impossibilità della prestazione e della sua non imputabilità al debitore) tenderebbero a unificarsi, risolvendosi nella dimostrazione, da parte del debitore, di aver usato la diligenza richiesta nell'esecuzione della prestazione. (11)

In sintesi, mentre la concezione oggettiva tende a basare la responsabilità dell'obligato sul mero nesso causale tra condotta debitoria ed *eventus damni*, la seconda teoria valorizza il ruolo della colpa dell'obligato, come requisito necessario - ancorché non sufficiente - ai fini della declaratoria di responsabilità.

Così sinteticamente ricostruite le diverse elaborazioni ermeneutiche in materia di responsabilità contrattuale, la categoria della "causa ignota" assume una rilevanza variabile a seconda della teoria che si adotta in premessa. Se, infatti, si accede alla tesi oggettiva, allora al creditore competerà fornire la prova del suo diritto (cioè il contratto) e allegare l'inadempimento; il debitore, poi, potrà liberarsi da responsabilità dimostrando che l'*eventus damni* è derivato da un fattore a lui estraneo, occorrendo però, a tal fine, identificare in positivo la causa (estranea) del mancato o inesatto adempimento. Se la causa in questione non viene specificamente individuata, allora non potrà ritenersi realizzata la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c. (12) Se,

(10) G. Visintini, voce *Inadempimento*, cit., 5; L. Cabella Pisu-G. Visintini, *L'inadempimento delle obbligazioni*, in P. Rescigno, *Trattato di diritto privato, Obbligazioni e contratti*, I, Torino, 1986, 155 ss.

(11) L. Bigliazzi Geri-U. Breccia-F.D. Busnelli-U. Natoli, *Dirit-*

to civile, Obbligazioni e contratti, Torino, 1989, 90 ss. Ma v., altresì, C.M. Bianca, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja-Bianca*, cit., 79 ss.; Id., *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, 11 ss.

(12) G. Visintini, voce *Inadempimento*, cit., 9.

invece, si opta per la teoria soggettiva, allora la prova della diligenza ad opera del debitore, alla luce delle considerazioni svolte *supra*, potrà essere sufficiente per esaurire, in modo unitario e simultaneo, la dimostrazione dell'impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile. In questa prospettiva il ruolo delle "cause ignote" è destinato a ridimensionarsi notevolmente. (13) Comprensibilmente, nel caso di specie, l'attore, facendo affidamento sull'orientamento tendenzialmente oggettivistico della giurisprudenza in materia di responsabilità del precettore, (14) imposta la propria strategia processuale sul presupposto che, non essendo possibile, a suo dire, individuare con certezza, sulla base delle risultanze istruttorie, la causa dell'evento lesivo che ha interessato l'allievo, la causa ignota della caduta non potrà che rimanere a carico del debitore presunto responsabile ex art. 1218 c.c. Il debitore, infatti, sostiene l'attore, «avrebbe dovuto fornire la prova che le condizioni generali dell'alunno al momento del sinistro [...] erano tali da escludere che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto evitare l'infortunio, arrestando l'attività sportiva». A ciò si aggiunge che il giudice di primo grado «avrebbe errato nel ritenere che il ragazzo 'cadde avendo appoggiato malamente la gamba sinistra', in quanto l'essere l'alunno inciampato non identifica il caso fortuito né la causa della caduta, che resterebbe ignota, anche per l'assenza di testimoni...». Insomma, impostata la questione in termini strettamente oggettivistici, l'attore ritiene di avere gioco facile nell'accollare la causa ignota e, con essa, la responsabilità contrattuale, al debitore convenuto.

Ora, allo scopo di evitare che il richiamo alla causa ignota inchiodi il debitore alla sua responsabilità, è possibile o individuare in positivo la causa non imputabile al debitore, ovvero, accostandosi alla teoria soggettiva della responsabilità da inadempimento, ricavare dalla dimostrazione della diligenza del debitore una presunzione semplice per

cui la causa dell'evento lesivo, ancorché indeterminabile in positivo, non può essere comunque imputabile al debitore. Curiosamente, entrambe le strade sono percorse simultaneamente nella sentenza in commento, la quale non si limita ad affermare che la caduta «avvenne per fatto addebitabile unicamente allo stesso ragazzo», individuando così in positivo il fattore causale del danno e imputandolo al creditore stesso, ma chiama in causa anche talune circostanze, che con l'elemento eziologico della fattispecie non sembrano avere molto a che fare: «il professore aveva fatto eseguire esercizi di riscaldamento prima della partita; [...] i ragazzi avevano abbigliamento adeguato; [...] la palestra non presentava anomalie...». È la diligenza del precettore e dell'istituto scolastico a essere qui richiamata, al fine di escludere che la causa del danno-evento sia imputabile al debitore. È lecito a questo punto chiedersi perché, se il nesso causale tra l'assenza dell'insegnante e il sinistro è escluso oltre ogni ragionevole dubbio, si sia percepita l'esigenza di richiamare profili della diligenza dell'insegnante e dell'istituto scolastico. La precisazione avrebbe avuto una sua utilità nel caso in cui la causa fosse rimasta indeterminata, attivando il meccanismo presuntivo di cui sopra; ma se il fatto è addebitabile sicuramente al creditore, ha poco senso premettere che, comunque, l'imputabilità della causa al debitore dovrebbe essere esclusa da taluni indici della diligenza dell'obligato. La motivazione della sentenza in commento, dunque, è caratterizzata da un'incongruenza interna difficilmente spiegabile se non supponendo che, in realtà, le risultanze istruttorie («compreso il referto ospedaliero») non siano così univoche nell'addebitare integralmente il fatto all'allievo. La sostanziale indeterminatezza della causa, allora, avrebbe indotto il giudice a fugare ogni dubbio, ricavando dalla sostanziale diligenza dell'obligato una presunzione semplice implicita di non imputabilità della causa al debitore.

(13) AA. VV., *Diritto privato*, Tomo II, Torino, 2011, 512.

(14) A. Astone, *Responsabilità da cose in custodia: in tema*

di gita scolastica e danno da autolesione, in *Giust. civ.*, 2012, 2047-2062.